

Articolo 15

Il CCNL 2002-2005 all'art.15 aveva unificato i 3 livelli di ricercatori e tecnologi in due unici profili, al cui interno era quindi possibile un percorso di «carriera interna».

E' stato molto utile per permettere di fare concorsi per più posti, stanziando solo il budget necessario al passaggio di livello (e non quello relativo all'intero costo di nuove posizioni). Applicato all'INFN in due tornate, 2007 e 2009, con modalità identiche ai concorsi.

La legge Brunetta (Legge 150/2010) disapplicò retroattivamente tutte le norme contrattuali che modificavano le disposizioni di legge sul reclutamento.

Una recente sentenza a sezioni riunite della Cassazione ha confermato la validità dell'art.15 riconoscendo **l'omogeneità della professionalità e l'unicità dell'organico dei ricercatori e dei tecnologi**. *Quindi la progressione fra i livelli non comporta un mutamento dello status professionale, ma è un semplice passaggio ad una qualifica più elevata.* Sono quindi legittime le selezioni interne per il passaggio di livello in luogo dei concorsi aperti.

L'impatto pratico dell'uso di concorsi art.15 non è enorme nell'INFN: dopo il DL 218 non abbiamo più problemi di budget per poter bandire i concorsi, ed i concorsi aperti hanno sempre una partecipazione esterna minima.

L'impatto «concettuale» appare invece potenzialmente molto rilevante.

Art.15 /1

1. Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
 1. Dirigente di ricerca;
 2. Primo ricercatore;
 3. Ricercatore.
2. Il profilo dei tecnologi è anch'esso caratterizzato da un'omogenea professionalità e da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati:
 1. Dirigente tecnologo;
 2. Primo tecnologo;
 3. Tecnologo.
3. Il numero complessivo dei posti riferibili agli organici predetti è determinato da ciascun Ente in sede di approvazione del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di legge.
4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per attività di ricerca scientifica o tecnologica attinente al **III livello** si instaura previo l'espletamento di concorso pubblico. Per accedere alla selezione per il livello III occorre essere in possesso del titolo di studio che consente l'accesso al dottorato. Inoltre occorre essere in possesso del dottorato di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività, certificata ai sensi del comma 4 dell'art. 63(*) del CCNL 21.02.02, di ricerca ovvero tecnologica e/o professionale presso Università o qualificati Enti e Centri di ricerca pubblici e privati, anche stranieri.

Sono confermate le vigenti modalità e requisiti di accesso dall'esterno ai livelli I e II del profilo di ricercatore e tecnologo.

Art.15 /2

5. L'accesso al **II livello** del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso **procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici** finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate **con cadenza biennale** all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. **Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.**
6. Con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 5 saranno attivate selezioni all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo per l'accesso al **I livello** del profilo professionale di ricercatore e tecnologo da parte del personale appartenente al livello immediatamente inferiore.
7. In sede di approvazione del bilancio di previsione, **previa contrattazione con le OO.SS.**, vengono definite le risorse destinate al fondo per l'applicazione delle procedure di cui ai precedenti commi 5 e 6. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di **un congruo numero di posti.**
- 8.....omissis (sana graduatorie vecchie concorsi art.64)
9. Gli effetti giuridici ed economici delle selezioni di cui al presente articolo **decorrono dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**; i requisiti utili alla valutazione del presente articolo devono essere posseduti alla stessa data.

Considerazioni

Non ci sono regole predefinite per le «procedure selettive». Non devono sottostare a tutti i vincoli tipici dei concorsi. Si possono (volendo) definire modalità che rispondono alle esigenze ed alla realtà del personale INFN

La carriera non è più legata al fabbisogno di personale. Il fabbisogno riguarda il profilo dei ricercatori complessivamente, mentre la distribuzione sui livelli è solo il riconoscimento della qualificazione acquisita.

Le risorse da destinare alle carriere vanno contrattate con le OOSS e inserite nel bilancio di previsione ogni 2 anni.

I concorsi per l'accesso a livello 1 e 2 restano possibili, ma dedicati ai rari casi di accesso dall'esterno.